



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 24.1.2007
COM(2007) 17 definitivo

2007/0012 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo
e recante modifica di taluni regolamenti**

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2007) 74}
{SEC(2007) 75}

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

La produzione di ortofrutticoli dell'UE-27 rappresenta il 3,1% del bilancio della Comunità e il 17% della produzione agricola complessiva dell'UE.

L'attuale organizzazione comune dei mercati (OCM) è retta dal regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli¹, dal regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli² e dal regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi.

Nell'ottobre 2005, nel trarre le prime conclusioni dal dibattito avviato nel 2004 con la pubblicazione della relazione sulla semplificazione dell'organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore degli ortofrutticoli³, la Commissione ha annunciato che nel 2006 avrebbe proposto una riforma globale dei due settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati⁴.

Nel maggio 2005, il Parlamento europeo ha adottato una relazione di propria iniziativa sulla predetta comunicazione⁵.

Fedele al proprio impegno per una migliore legislazione, la Commissione ha fondato la sua proposta su un'analisi economica, sociale e ambientale della problematica inerente all'OCM, nonché dei vantaggi, degli inconvenienti e delle possibili conseguenze delle varie soluzioni prospettate, tra l'altro alla luce dei risultati di una consultazione pubblica indetta su una serie di opzioni in vista della riforma.

La presente proposta di riforma risponde anche alle raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti europea nella relazione speciale n. 8/2006 intitolata "Coltivare il successo? L'efficacia del sostegno dell'Unione europea ai programmi operativi a favore dei produttori ortofrutticoli", pubblicata in settembre.

2. MOTIVI E OBIETTIVI DELLA RIFORMA

Nel corso dell'ultimo decennio, il settore ortofrutticolo ha dovuto far fronte, da un lato, a una forte pressione da parte della grande distribuzione e delle catene di supermercati discount che, grazie all'elevata concentrazione, influenzano in larga misura l'andamento dei prezzi di mercato e, dall'altro, all'agguerrita concorrenza dei paesi terzi, che offrono prodotti di qualità accettabile a prezzi relativamente bassi e stanno rapidamente conquistando una fetta di mercato sempre più ampia.

In seguito alla riforma dell'OCM ortofrutticoli nel 1996, le organizzazioni di produttori (OP) e i loro programmi operativi (PO) sono diventati il cardine della concentrazione dell'offerta di

¹ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 6/2005 della Commissione (GU L 2 del 5.1.2005, pag. 3).

² GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2004 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

³ COM(2004) 549 del 10.8.2004.

⁴ COM(2005) 531 del 25.10.2005.

⁵ P6-A(2005)0121.

ortofrutticoli. L'esperienza dimostra che le OP sono tuttora uno strumento valido per far fronte alla forte concentrazione della grande distribuzione. Tuttavia, il grado di aggregazione della produzione ortofrutticola tramite le OP non è tale da concentrare l'offerta in tutti gli Stati membri. Nei principali paesi produttori, la percentuale di coltivatori non aderenti rimane elevata. La presente riforma introduce misure volte a rendere le OP più attraenti.

D'altro canto, l'attuale OCM per gli ortofrutticoli trasformati è basata su principi che in altre organizzazioni comuni di mercato sono stati profondamente riveduti. Il regime vigente, che sovvenziona essenzialmente i quantitativi prodotti, non è più in sintonia con la PAC. La riforma propone l'inserimento della superficie ortofrutticola nei regimi di pagamento unico e di pagamento unico per superficie. Il passaggio dal sostegno alla produzione agli aiuti diretti ai produttori, con l'introduzione di un sistema disaccoppiato di integrazione del reddito per ogni azienda, contribuirà a promuovere un'agricoltura più sostenibile e orientata al mercato.

La presente proposta di riforma reca misure di gestione delle crisi, di promozione intensificata degli ortofrutticoli e di salvaguardia dell'ambiente.

La riforma persegue i seguenti obiettivi:

- potenziare la competitività e l'orientamento al mercato dei prodotti ortofrutticoli dell'UE, in altre parole contribuire a rendere la produzione sostenibile e competitiva sia sul mercato interno che sui mercati esteri;
- ridurre le fluttuazioni del reddito dei produttori ortofrutticoli dovute alle crisi;
- aumentare il consumo di ortofrutta nell'UE;
- portare avanti l'impegno del settore a conservare e tutelare l'ambiente;
- semplificare e, se possibile, ridurre l'onere amministrativo per tutti gli interessati.

Gli obiettivi sopra menzionati sono stati definiti alla luce delle esigenze di compatibilità con l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), di coerenza con la PAC riformata (primo e secondo pilastro) e di conformità alle prospettive finanziarie.

Infine, la presente proposta è stata elaborata sulla scorta della proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un'organizzazione comune dei mercati agricoli, presentata dalla Commissione. Quest'ultima influenza per certi versi la proposta di riforma dell'OCM ortofrutticoli:

- alcune disposizioni a carattere orizzontale, applicabili a tutta una serie di altri prodotti agricoli, come quelle sugli aiuti di Stato, sugli scambi di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e sul comitato di gestione, vengono mantenute nell'attuale OCM ortofrutticoli, ma sono state aggiornate, semplificate e snellite, in modo da agevolarne l'inserimento nella proposta di OCM unica;
- per altre disposizioni che disciplinano il settore ortofrutticolo, la portata delle modifiche del regime è tale da rendere necessario, a fini di chiarezza, il loro inserimento nella presente proposta; tuttavia, se tali disposizioni sono anch'esse, in certa misura, a carattere orizzontale, cioè si applicano ad una serie di altri prodotti agricoli, come le norme di commercializzazione e le disposizioni sugli scambi con i paesi terzi, esse sono state aggiornate e semplificate per consentirne l'inserimento agevole nel regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli.

3. MISURE PROPOSTE PER LA RIFORMA DELL'OCM ORTOFRUTTICOLI

1. Organizzazioni di produttori

Organizzazioni di produttori: poiché le OP hanno contribuito in misura rilevante alla concentrazione dell'offerta, si è provveduto, per quanto possibile, a semplificare e a rendere più flessibile il loro funzionamento. Le disposizioni in tal senso riguardano la gamma di prodotti coperta dalle OP, la proporzione autorizzata di vendite dirette, l'estensione delle regole ai non aderenti, maggiori incentivi alle fusioni di OP, alle associazioni di organizzazioni di produttori (AOP), alle regioni con un basso livello di concentrazione dell'offerta tramite le OP (meno del 20% della produzione ortofrutticola), agli Stati che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004 e alle regioni ultraperiferiche, nonché la delega di competenze o di funzioni dalle OP alle AOP e, a determinate condizioni, la delega di funzioni alle filiali. Nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione del settore dei frutti rossi e delle ciliegie destinati alla trasformazione, la Commissione ha prospettato la possibilità di proporre un aiuto specifico supplementare a favore degli Stati membri che hanno livelli di organizzazione insufficienti. Questa proposta viene inclusa nella presente riforma.

La Commissione propone anche di includere altre erbe aromatiche nell'OCM ortofrutticoli.

Nuove associazioni di produttori: per favorire l'aggregazione dell'offerta tramite le OP nei nuovi Stati membri, le associazioni di produttori di questi paesi che desiderano acquisire lo statuto di organizzazioni di produttori a norma del presente regolamento potranno avvalersi di un periodo transitorio durante il quale potranno ricevere un sostegno finanziario nazionale e comunitario, a condizione che rispettino determinati impegni.

Strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili: secondo il parere della Corte dei conti, gli Stati membri non hanno garantito l'efficacia delle spese destinate ai programmi operativi delle OP e la Commissione non ha monitorato l'efficacia dei programmi operativi, né ha valutato la politica. Per ottenere programmi operativi più efficaci, la Commissione propone che gli Stati membri elaborino una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. Tale strategia dovrebbe comprendere i seguenti elementi: analisi ex ante, obiettivi e strumenti dei programmi operativi, indicatori di rendimento, valutazione dei programmi operativi e obblighi di relazione e rendicontazione a carico delle OP.

Estensione delle regole: per potenziare ulteriormente l'azione delle organizzazioni di produttori e delle relative associazioni e per garantire al mercato l'auspicabile stabilità, la Commissione propone di autorizzare gli Stati membri, nel rispetto di talune condizioni, ad estendere a tutti i produttori non aderenti di una regione le regole, in particolare in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale, adottate per i propri aderenti dall'organizzazione o dall'associazione della regione considerata, applicando criteri più flessibili (l'organizzazione di produttori sarebbe considerata rappresentativa ai fini dell'estensione delle regole qualora raggruppi almeno il 50% dei produttori della circoscrizione economica in cui opera e totalizzi almeno il 60% della produzione di tale circoscrizione, mentre attualmente un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori è considerata rappresentativa quando raggruppa almeno due terzi dei produttori della circoscrizione economica in cui opera e totalizza almeno due terzi della produzione di tale circoscrizione).

La Commissione propone inoltre che le spese occasionate dall'estensione delle regole siano a carico dei produttori interessati, per i quali detta estensione ha ricadute vantaggiose.

Considerate le peculiarità del mercato biologico, la Commissione propone che l'estensione delle regole non si applichi ai produttori biologici, salvo con il loro consenso e nel rispetto di determinate condizioni.

Organizzazioni interprofessionali: la riforma conferisce maggiore flessibilità alle organizzazioni interprofessionali. Data l'affinità degli obiettivi perseguiti, le disposizioni relative all'estensione delle regole adottate dalle organizzazioni di produttori o dalle relative associazioni e alla ripartizione delle spese occasionate da tale estensione si applicano anche alle organizzazioni interprofessionali.

2. Gestione delle crisi

Gli ortofrutticoli sono prodotti deperibili e la produzione è imprevedibile. Le eccedenze, anche di modesta entità, possono perturbare sensibilmente il mercato. Per questo motivo, alle OP venivano finora rimborsate integralmente le spese di ritiro di taluni prodotti (indennità comunitaria di ritiro) e le spese sostenute per la distribuzione gratuita. Le OP sono state inoltre autorizzate ad attingere ai fondi di esercizio per integrare l'indennità comunitaria di ritiro onde ritirare dal mercato altri prodotti non contemplati dal regime.

L'esperienza ha dimostrato che la dotazione per i ritiri è stata ridimensionata grazie al fatto che, negli ultimi dieci anni, l'offerta si è andata adeguando alla domanda. Nondimeno, il settore ortofrutticolo continua ad essere scosso da crisi di mercato. La Commissione propone perciò di allargare la gamma di strumenti a disposizione delle OP per gestire le crisi. In questo contesto, la gestione delle crisi comprende: ritiro dal mercato, raccolta prima della maturazione o mancata raccolta degli ortofrutticoli; promozione e comunicazione; iniziative di formazione; assicurazione del raccolto, nonché sostegno a fronte delle spese amministrative per la costituzione di fondi comuni di investimento.

Come spiegato sopra, l'indennità comunitaria di ritiro è stata abolita. La Commissione propone:

- che le operazioni di ritiro effettuate dalle OP siano cofinanziate in ragione del 50/50%;
- che i ritiri a fini di distribuzione gratuita nell'UE siano finanziati al 100% dalla Comunità nel limite del 5% del volume della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori.

3. Inserimento della superficie ortofrutticola nel regime di pagamento unico (RPU)

Si propone di integrare gli ortofrutticoli nel regime di pagamento unico. Tale integrazione implica:

- che la superficie coltivata a ortofrutticoli (compresi i frutteti e le patate da consumo) determini l'attivazione dei diritti all'aiuto;
- il disaccoppiamento del sostegno a favore degli ortofrutticoli trasformati e l'aumento dei massimali di bilancio nazionali del RPU;
- che gli Stati membri potranno stabilire gli importi di riferimento nell'ambito del regime sulla base di un periodo rappresentativo confacente al mercato di ciascun prodotto ortofrutticolo e di idonei criteri oggettivi e non discriminatori.

4. Considerazioni ambientali

La produzione e la commercializzazione degli ortofrutticoli devono tener conto delle considerazioni ambientali, a livello sia delle pratiche colturali che della gestione dei materiali usati e dell'eliminazione dei prodotti ritirati dal mercato, soprattutto per quanto riguarda la protezione della qualità delle acque, la salvaguardia della biodiversità e la conservazione del paesaggio.

A questo fine, la Commissione propone:

- di rendere obbligatorio il rispetto della condizionalità da parte di tutti i produttori ortofrutticoli beneficiari di pagamenti diretti, in conseguenza dell'inserimento della superficie ortofrutticola nel regime di pagamento unico;
- un potenziamento dei programmi operativi: attualmente non esistono limiti alle spese per misure ambientali nei programmi operativi; la proposta introduce un limite minimo del 20% di spesa in ciascun programma operativo;
- un potenziamento della produzione biologica: negli ultimi anni è emersa una domanda crescente di ortofrutticoli biologici, per lo più soddisfatta da aziende innovative di medie dimensioni; la proposta introduce un tasso di cofinanziamento comunitario del 60% per la produzione biologica in ciascun programma operativo.

5. Promozione

Secondo l'OMS/FAO, per una dieta sana si devono consumare come minimo 400 grammi di ortofrutticoli al giorno. Dato che nell'UE solo la Grecia e l'Italia raggiungono questo livello, la Commissione propone di promuovere il consumo di ortofrutticoli nei seguenti modi:

- le OP potranno continuare a includere attività di promozione nei loro programmi operativi; in particolare, potranno realizzare una promozione generica a determinate condizioni, da stabilirsi nei regolamenti applicativi, nonché promuovere le marche dell'OP; dovranno inoltre includere nei loro programmi operativi azioni di promozione del consumo di ortofrutticoli mirate ai giovani;
- il regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio sarà modificato in modo da portare al 60% il tasso di cofinanziamento dell'UE qualora la promozione degli ortofrutticoli sia rivolta agli scolari e agli adolescenti;
- la promozione e la comunicazione potranno essere finanziate nell'ambito dei programmi operativi delle OP alla voce "gestione delle crisi";
- gli ortofrutticoli ritirati dal mercato e finanziati al 100% dall'UE potranno essere distribuiti gratuitamente nell'UE, non solo ad enti caritativi e ad opere di beneficenza, ma anche a scuole, istituti di istruzione pubblica e colonie di vacanze.

6. Scambi con i paesi terzi

Dato che i negoziati in sede OMC sono tuttora in corso e non si sa quale esito avranno, la proposta di riforma non tocca la disciplina vigente in materia di commercio estero (regime del prezzo di entrata, contingenti tariffari, quantitativi soglia, ecc.).

Sono stati analizzati l'impatto e la funzione delle restituzioni all'esportazione nel settore ortofrutticolo. È risultato che il loro impatto economico è notevolmente diminuito. In effetti, le esportazioni con restituzione rappresentano meno di un terzo di tutte le esportazioni di ortofrutticoli. Il valore delle restituzioni varia dallo 0,8% all'8,9% del prezzo dei prodotti in questione. Si è pertanto ritenuto che i fondi destinati a questo strumento possano essere impiegati meglio, per cui si propone l'abolizione delle restituzioni all'esportazione.

7. Semplificazione

La semplificazione amministrativa conseguente all'abolizione degli aiuti alla trasformazione e al passaggio al regime di pagamento unico o al regime di pagamento unico per superficie rappresenta uno dei grandi vantaggi della riforma proposta.

Nell'intento di rendere più attraenti le organizzazioni di produttori, si propongono diverse semplificazioni e si cerca di favorire la flessibilità.

Anche l'abolizione delle restituzioni all'esportazione comporterà una semplificazione, in quanto gli esportatori non saranno più assoggettati a tutte le formalità per l'ottenimento delle restituzioni.

8. Norme di commercializzazione

Il particolare aspetto della semplificazione delle norme di commercializzazione è stato risolto sostituendo le vigenti disposizioni in materia con il testo più conciso che figurerà nell'OCM unica. In questo modo la Commissione disporrà di un margine di manovra sufficiente per procedere alle semplificazioni che giudicherà opportune e fattibili.

4. INCIDENZA FINANZIARIA DELLA PROPOSTA

La riforma proposta non implica un aumento delle spese in confronto al mantenimento della situazione attuale. Si presume anzi che le modifiche e semplificazioni del regime permetteranno di utilizzare le risorse finanziarie in modo più efficiente.

L'aumento dei massimali di bilancio del regime di pagamento unico corrisponderà al livello storico delle spese degli Stati membri dell'Unione nella sua composizione precedente al 1° maggio 2004 e agli importi stanziati per i nuovi Stati membri in virtù dei trattati di adesione.

Verranno potenziati i programmi operativi delle OP, soprattutto negli Stati membri in cui la concentrazione dell'offerta tramite le OP è ancora scarsa. Si prevede che il valore della produzione commercializzata attraverso le organizzazioni designate in questi paesi crescerà più rapidamente rispetto alle altre OP. Verrà inoltre accordato un maggiore sostegno finanziario per il riconoscimento delle associazioni di produttori, affinché possano diventare organizzazioni di produttori. In generale, l'incidenza sul bilancio sarà per lo più neutra grazie alla proposta abolizione delle restituzioni all'esportazione e dei ritiri dal mercato.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo e recante modifica di taluni regolamenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione⁶,

visto il parere del Parlamento europeo⁷,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁸,

visto il parere del Comitato delle regioni⁹,

considerando quanto segue:

- (1) L'attuale regime per il settore ortofrutticolo è disciplinato dal regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli¹⁰, dal regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli¹¹ e dal regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi¹².
- (2) Alla luce dell'esperienza, risulta necessario modificare il regime ortofrutticolo al fine di realizzare i seguenti obiettivi: potenziare la competitività e l'orientamento al mercato del settore, in modo da contribuire a rendere la produzione sostenibile e competitiva sia sul mercato interno che sui mercati esteri; ridurre le fluttuazioni del reddito dei produttori ortofrutticoli dovute alle crisi di mercato; aumentare il consumo di ortofrutticoli nella Comunità; portare avanti l'impegno del settore a conservare e tutelare l'ambiente.

⁶ GU C ... del ..., pag.

⁷ GU C ... del ..., pag.

⁸ GU C ... del ..., pag.

⁹ GU C ... del ..., pag.

¹⁰ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 6/2005 della Commissione (GU L 2 del 5.1.2005, pag. 3).

¹¹ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

¹² GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

- (3) La proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un'organizzazione comune dei mercati agricoli potrebbe comprendere, in un primo tempo, alcune disposizioni a carattere orizzontale riguardanti il settore ortofrutticolo ma che si applicano anche a tutta una serie di altri prodotti agricoli, segnatamente quelle sugli aiuti di Stato, sugli scambi di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e sul comitato di gestione. È opportuno che tali disposizioni siano mantenute nei regolamenti (CE) n. 2200/96 e (CE) n. 2201/96, ma che vengano aggiornate, semplificate e snellite, in modo da agevolarne l'inserimento nella suddetta proposta.
- (4) Per altre disposizioni che disciplinano il settore ortofrutticolo, la portata delle modifiche del regime è tale da rendere necessario, a fini di chiarezza, il loro inserimento in un regolamento distinto. Se tali disposizioni sono anch'esse, in certa misura, a carattere orizzontale, cioè si applicano ad una serie di altri prodotti agricoli, come le norme di commercializzazione e le disposizioni sugli scambi con i paesi terzi, devono parimenti essere aggiornate e semplificate per consentirne l'ulteriore agevole inserimento nel regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli. Il presente regolamento non deve dunque abrogare o modificare gli strumenti esistenti a carattere orizzontale, salvo che siano diventati obsoleti o superflui o che, per loro stessa natura, non si prestino ad essere trattati a livello di Consiglio.
- (5) Il presente regolamento deve applicarsi ai prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Tuttavia, le disposizioni concernenti le organizzazioni di produttori nonché le organizzazioni e gli accordi interprofessionali si applicano unicamente ai prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli freschi; questa distinzione deve essere mantenuta. Il campo di applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo deve essere esteso ad alcune erbe aromatiche, affinché queste possano beneficiare del regime.
- (6) Alcuni prodotti devono essere soggetti a norme di commercializzazione, riguardanti in particolare la qualità, la classificazione, il peso, la calibrazione, il condizionamento, l'imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione, l'immissione in commercio e l'etichettatura, per consentire l'approvvigionamento del mercato con prodotti di qualità uniforme e soddisfacente. Può essere inoltre necessario adottare misure speciali, in particolare metodi di analisi aggiornati e altri provvedimenti volti a determinare le caratteristiche delle norme in questione, onde evitare abusi circa la qualità e la genuinità dei prodotti offerti al consumatore e le gravi turbative dei mercati che possono conseguirne. Attualmente, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana¹³ reca norme di commercializzazione per tali prodotti. Tuttavia, tali norme non sono del tutto aggiornate. È pertanto opportuno, a fini di semplificazione, abrogare detta direttiva in modo da consentire l'adozione di norme di commercializzazione aggiornate per i succhi di frutta alla stessa stregua che per gli altri prodotti ortofrutticoli.
- (7) La produzione e la commercializzazione degli ortofrutticoli devono tener conto delle considerazioni ambientali, a livello sia delle pratiche colturali che della gestione dei materiali usati e dell'eliminazione dei prodotti ritirati dal mercato, soprattutto per

¹³ GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58.

quanto riguarda la protezione della qualità delle acque, la salvaguardia della biodiversità e la conservazione del paesaggio.

- (8) Le organizzazioni di produttori rappresentano gli elementi portanti del regime ortofrutticolo, del quale garantiscono, al loro livello, il funzionamento decentrato. Di fronte ad una concentrazione sempre maggiore della domanda, l'aggregazione dell'offerta tramite queste organizzazioni appare più che mai come una necessità economica per consolidare la posizione dei produttori sul mercato. Tale aggregazione dell'offerta deve realizzarsi su base volontaria e dimostrare la propria utilità grazie alla portata e all'efficienza dei servizi offerti dalle organizzazioni di produttori ai propri aderenti.
- (9) L'esperienza dimostra che le organizzazioni di produttori sono lo strumento adatto per concentrare l'offerta. Tuttavia, le organizzazioni di produttori non sono distribuite in modo uniforme nei vari Stati membri. Per accrescere l'attrattiva delle organizzazioni di produttori, occorre provvedere, per quanto possibile, a rendere più flessibile il loro funzionamento. Tale flessibilità deve esplicarsi, in particolare, nella gamma di prodotti coperta da ciascuna organizzazione di produttori, nella proporzione autorizzata di vendite dirette, nell'estensione delle regole ai non aderenti, nonché, a determinate condizioni, nella delega di competenze o di funzioni dalle organizzazioni di produttori alle relative associazioni e nella delega di funzioni alle filiali.
- (10) Un'organizzazione di produttori atta a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati può essere riconosciuta dallo Stato membro soltanto in presenza di condizioni che essa stessa si impegna a rispettare e a far rispettare, per statuto, ai propri membri. L'esistenza e il corretto funzionamento dei fondi di esercizio esigono che le organizzazioni di produttori si occupino della totalità della produzione ortofrutticola dei propri aderenti.
- (11) Le associazioni di produttori degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità nel 2004 o successivamente, le quali desiderano acquisire lo statuto di organizzazioni di produttori a norma del presente regolamento, devono potersi avvalere di un periodo transitorio nel corso del quale le stesse possano fruire di un sostegno finanziario nazionale e comunitario, a condizione che rispettino determinati impegni.
- (12) Per responsabilizzare le organizzazioni di produttori, in particolare per quanto attiene alle decisioni finanziarie, e per orientare verso prospettive durevoli le risorse pubbliche ad esse assegnate, occorre stabilire le condizioni per l'utilizzo di tali risorse. Il cofinanziamento di fondi di esercizio costituiti dalle organizzazioni di produttori sembra una soluzione adeguata. In determinati casi devono essere autorizzati finanziamenti a raggio più ampio. Ai fini del controllo delle spese comunitarie, è necessario limitare l'aiuto concesso alle organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo di esercizio.
- (13) Nelle regioni in cui i produttori sono scarsamente organizzati, occorre autorizzare l'erogazione di contributi finanziari supplementari a carattere nazionale. Per quanto concerne gli Stati membri particolarmente svantaggiati sul piano strutturale, tali contributi devono poter essere rimborsati dalla Comunità.
- (14) Al fine di semplificare il regime e ridurre il costo, giova allineare, ove possibile, le regole e le procedure per il rimborso delle spese da parte dei fondi di esercizio con

quelle dei programmi di sviluppo rurale, autorizzando gli Stati membri a elaborare una strategia nazionale per i programmi operativi.

- (15) Per potenziare ulteriormente l'azione delle organizzazioni di produttori e delle relative associazioni e per garantire al mercato l'auspicabile stabilità, è opportuno consentire agli Stati membri, nel rispetto di talune condizioni, di estendere a tutti i produttori non aderenti di una regione le regole, in particolare in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale, adottate per i propri aderenti dall'organizzazione o dall'associazione della regione di cui trattasi. Ove si apportino documenti giustificativi, alcune spese determinate dall'estensione delle regole devono poter essere poste a carico dei produttori interessati per i quali detta estensione ha ricadute vantaggiose. L'estensione delle regole non deve tuttavia applicarsi ai produttori biologici senza il loro consenso.
- (16) I regolamenti (CE) nn. 2200/96, 2201/96 e 2202/96 hanno istituito regimi di aiuto eterogenei a favore di taluni ortofrutticoli. Il numero e la varietà di tali regimi ne hanno reso complessa la gestione. I regimi in parola, che riguardano determinati ortofrutticoli in particolare, non rispecchiano pienamente le condizioni di produzione a livello regionale, né contemplano la totalità dei prodotti ortofrutticoli. È pertanto opportuno ricorrere a uno strumento diverso per sostenere i produttori ortofrutticoli.
- (17) Inoltre, i regimi di aiuto a favore degli ortofrutticoli non sono stati pienamente integrati nel regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori¹⁴. Ne consegue una certa complessità e rigidità nella gestione di detti regimi.
- (18) A fini di semplificazione e nell'intento di predisporre un dispositivo di sostegno più mirato e nel contempo più flessibile a favore del settore ortofrutticolo, è quindi opportuno abolire i regimi di aiuto vigenti e inserire pienamente i prodotti ortofrutticoli nel regime istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003. A questo scopo è necessario ammettere i produttori che hanno prodotto ortofrutticoli durante il periodo di riferimento a beneficiare del regime di pagamento unico. Si deve altresì disporre che gli Stati membri stabiliscano gli importi di riferimento e il numero di ettari ammissibili nell'ambito del regime di pagamento unico in base ad un periodo rappresentativo idoneo per il mercato di ciascun prodotto ortofrutticolo e secondo adeguati criteri oggettivi e non discriminatori. Le superfici coltivate a ortofrutticoli, comprese le colture permanenti, devono poter beneficiare del regime di pagamento unico. Si devono quindi modificare opportunamente i massimali nazionali. Occorre inoltre disporre che la Commissione adotti le modalità di applicazione e le misure transitorie eventualmente necessarie.
- (19) Gli ortofrutticoli sono prodotti deperibili e la produzione è imprevedibile. Le eccedenze, anche di modesta entità, possono perturbare sensibilmente il mercato. Alcuni regimi di ritiro dal mercato hanno assolto la loro funzione, ma la loro gestione è risultata alquanto complessa. Occorre introdurre ulteriori misure di gestione delle crisi, che siano il più possibile di facile applicazione. L'integrazione di tutte queste misure nei programmi operativi delle organizzazioni di produttori sembra la soluzione

¹⁴ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/2006 della Commissione (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).

migliore in tali circostanze e può inoltre contribuire ad accrescere l'attrattiva delle organizzazioni di produttori.

- (20) L'inserimento della patata nel regime istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 implica che, per tutelare il corretto funzionamento del mercato unico basato su prezzi comuni, le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato debbano applicarsi anche alle patate.
- (21) Il regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno¹⁵ prevede un contributo comunitario ad azioni promozionali fino ad un massimo del 50%. Al fine di promuovere il consumo di ortofrutticoli tra i giovani, è opportuno aumentare la suddetta percentuale per azioni di promozione rivolte ai minori di 18 anni.
- (22) Le organizzazioni interprofessionali costituite per iniziativa di operatori singoli o associati e rappresentative di una parte significativa delle varie categorie professionali del settore ortofrutticolo possono contribuire a una migliore percezione delle realtà del mercato, facilitando un'evoluzione dei comportamenti economici e migliorando la conoscenza e l'organizzazione della produzione, della presentazione e della commercializzazione dei prodotti. In considerazione del contributo globale che le attività di queste organizzazioni possono recare al conseguimento degli obiettivi dell'articolo 33 del trattato e, in particolare, di quelli del presente regolamento, è opportuno, previa definizione del tipo di attività in questione, prevedere la possibilità di concedere un riconoscimento specifico alle organizzazioni che comprovino una rappresentatività sufficiente e svolgano iniziative concrete mirate ai suddetti obiettivi. Le disposizioni relative all'estensione delle regole adottate dalle organizzazioni di produttori e dalle relative associazioni e alla ripartizione delle spese occasionate da tale estensione devono applicarsi anche alle organizzazioni interprofessionali, data l'affinità degli obiettivi perseguiti.
- (23) La realizzazione di un mercato unico comunitario implica l'instaurazione di un regime di scambi alle frontiere esterne della Comunità. Tale regime degli scambi, comprendente dazi all'importazione, dovrebbe permettere, in linea di massima, di stabilizzare il mercato comunitario. Il regime degli scambi deve basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
- (24) L'applicazione del regime del prezzo di entrata agli ortofrutticoli richiede l'adozione di apposite disposizioni.
- (25) Ai fini del controllo del volume degli scambi di prodotti agricoli con i paesi terzi, può essere necessario introdurre, per taluni prodotti, un regime di titoli di importazione e di esportazione che preveda la costituzione di una cauzione a garanzia dell'effettivo compimento delle operazioni per le quali sono stati rilasciati i titoli stessi. La Commissione deve essere pertanto abilitata a introdurre un regime di titoli per i prodotti di cui trattasi.

¹⁵ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2060/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 3).

- (26) Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario imputabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli, è opportuno subordinare l'importazione di tali prodotti al pagamento di un dazio addizionale, purché ricorrano determinati presupposti.
- (27) A determinate condizioni, è opportuno conferire alla Commissione la competenza ad aprire e gestire i contingenti tariffari previsti da accordi internazionali conclusi in conformità con il trattato o da altri atti del Consiglio.
- (28) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. In circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza, per non lasciare il mercato comunitario indifeso contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno autorizzare la Comunità a prendere rapidamente tutte le misure necessarie, che dovranno essere conformi agli impegni internazionali assunti dalla Comunità.
- (29) Nella misura necessaria al buon funzionamento del regime degli scambi, è opportuno disciplinare il ricorso ai regimi di perfezionamento attivo o passivo ed eventualmente vietarlo qualora la situazione del mercato lo richieda.
- (30) Data la costante evoluzione delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli, è necessario che la Commissione e gli Stati membri si tengano reciprocamente informati dei cambiamenti significativi.
- (31) Il regime ortofrutticolo impone il rispetto di determinati obblighi. A garanzia dell'adempimento di tali obblighi, è necessario eseguire controlli e irrogare sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi stessi. Occorre pertanto conferire alla Commissione la competenza a legiferare in materia e, in particolare, a disciplinare la ripetizione dell'indebito e gli obblighi di relazione e rendicontazione degli Stati membri. Il nuovo regime rende superflua l'esistenza dell'apposito corpo di ispettori per i mercati ortofrutticoli, che può essere quindi abolito.
- (32) I regolamenti (CE) nn. 2200/96, 2201/96, 2826/2000 e 1782/2003 vanno modificati di conseguenza.
- (33) Il regime di aiuto istituito dal regolamento (CE) n. 2202/96 deve essere abolito. Detto regolamento, diventato dunque superfluo, deve essere abrogato.
- (34) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹⁶. A fini di semplificazione, i comitati distinti per gli ortofrutticoli freschi e trasformati devono essere sostituiti da un unico comitato per gli ortofrutticoli, istituito nell'ambito del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio.

¹⁶ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

- (35) La transizione dalla disciplina vigente a quella introdotta dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà non previste dal presente regolamento. Per ovviare a tali difficoltà è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare misure transitorie.
- (36) Il presente regolamento deve applicarsi, in via generale, a decorrere dal 1° gennaio 2008. Tuttavia, per evitare interruzioni dei regimi di aiuto a favore degli ortofrutticoli trasformati e degli agrumi nel corso di una campagna di commercializzazione, occorre autorizzare il proseguimento di tali regimi sino alla fine della campagna 2007/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Disposizioni introduttive

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento reca norme specifiche applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

Tuttavia, i titoli III e IV del presente regolamento si applicano esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.

L'articolo 39 si applica alle patate, fresche o refrigerate, del codice NC 0701.

TITOLO II

Classificazione dei prodotti

Articolo 2

Norme di commercializzazione

1. La Commissione può stabilire norme di commercializzazione per uno o più dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.
2. Le norme di cui al paragrafo 1:
 - a) sono stabilite tenendo conto, in particolare, delle peculiarità dei prodotti in questione, della necessità di favorire il loro regolare smaltimento sul mercato e dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti stessi;
 - b) possono riguardare segnatamente la qualità, la classificazione, il peso, la calibrazione, il condizionamento, l'imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione, l'immissione in commercio e l'etichettatura.
3. Salvo disposizione contraria della Commissione, conforme ai criteri di cui al paragrafo 2, lettera a), i prodotti che formano oggetto di norme di

commercializzazione possono essere commercializzati nella Comunità soltanto in ottemperanza a tali norme.

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, gli Stati membri verificano la conformità dei prodotti alle relative norme di commercializzazione e se del caso irrogano sanzioni.

TITOLO III

Organizzazioni di produttori

Capo I

Definizione e riconoscimento

Articolo 3

Definizione

1. Ai fini del presente regolamento, per “organizzazione di produttori” si intende qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che soddisfi i seguenti requisiti:
 - a) è costituita per iniziativa di agricoltori secondo la definizione dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, i quali coltivano uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96;
 - b) ha in particolare lo scopo di:
 - i) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
 - ii) promuovere la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti;
 - iii) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
 - iv) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare e/o favorire la biodiversità;
 - c) il suo statuto enuncia i particolari obblighi previsti al paragrafo 2;
 - d) è stata riconosciuta dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 4.
2. Lo statuto dell'organizzazione di produttori impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:
 - a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;
 - b) aderire, per quanto riguarda la produzione di una data azienda di uno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, ad una sola organizzazione di produttori;

- c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione;
- d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;
- e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 7.

In deroga al disposto del primo comma, lettera c), e nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dall'organizzazione di produttori, gli aderenti possono:

- a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda o altrove, una determinata percentuale della loro produzione, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10%;
- b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di cui fanno parte, con il consenso di quest'ultima, una quantità di prodotti marginale rispetto al volume commercializzabile dalla loro organizzazione;
- c) commercializzare tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di cui fanno parte, con il consenso di quest'ultima, i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano a priori nelle attività commerciali della loro organizzazione.

Lo statuto dell'organizzazione di produttori contiene disposizioni concernenti:

- a) le modalità di determinazione, adozione e modificazione delle regole di cui al primo comma;
- b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;
- c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;
- d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;
- e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione;
- f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

Articolo 4 **Riconoscimento**

1. Gli Stati membri riconoscono quali organizzazioni di produttori ai sensi del presente regolamento le associazioni di produttori che ne facciano richiesta, a condizione che:

- a) rispondano ai requisiti enunciati all'articolo 3 e a tal fine comprovino, tra l'altro, di avere un numero minimo di aderenti e un volume minimo di produzione commercializzabile, fissato dallo Stato membro;
 - b) offrano sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza della loro attività, nonché la concentrazione dell'offerta;
 - c) consentano effettivamente ai loro aderenti di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente;
 - d) mettano effettivamente a disposizione dei loro aderenti i mezzi tecnici necessari per il magazzinaggio, il confezionamento e la commercializzazione dei prodotti e garantiscano una corretta gestione commerciale e finanziaria delle loro attività.
2. Gli Stati membri possono altresì riconoscere quali organizzazioni di produttori ai sensi del presente regolamento le organizzazioni di produttori che non rispondono al requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), ma che:
- a) esistevano prima del 21 novembre 1996;
 - b) sono state riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio¹⁷ anteriormente al 1° gennaio 1997.
- Alle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del primo comma del presente paragrafo si applicano gli altri requisiti enunciati all'articolo 3, eccetto eventualmente quello di cui al paragrafo 1, lettera c), di detto articolo, nonché al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Gli Stati membri:
- a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro tre mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutti i documenti giustificativi;
 - b) eseguono controlli a intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni di produttori, delle disposizioni del presente titolo, comminano le sanzioni da applicare alle organizzazioni medesime in caso di irregolarità o di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e decidono, se necessario, la revoca del riconoscimento;
 - c) comunicano alla Commissione, una volta all'anno, le decisioni di concessione, diniego o revoca del riconoscimento.

Articolo 5

Delega di competenze

1. Gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni di produttori a delegare le loro competenze ad un'associazione di organizzazioni di produttori di cui siano socie, purché, a giudizio dello Stato membro, l'associazione sia capace di esercitare efficacemente tali competenze.

¹⁷ GU L 118 del 20.5.1972, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 2200/96.

2. Le organizzazioni di produttori e le relative associazioni, alle quali sono state delegate competenze secondo il disposto del paragrafo 1, non possono detenere una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del trattato.

Articolo 6

Nuovi Stati membri

1. Le organizzazioni di produttori degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità nel 2004 o successivamente possono avvalersi di un periodo transitorio della durata massima di cinque anni per conformarsi alle condizioni prescritte dall'articolo 4 per il riconoscimento.

A tal fine, esse presentano allo Stato membro un piano di riconoscimento scaglionato nel tempo, la cui accettazione fa decorrere il termine di cinque anni di cui al primo comma ed equivale ad un prericonoscimento.

2. Nei cinque anni successivi alla data del prericonoscimento, gli Stati membri possono accordare alle organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1:
 - a) aiuti intesi ad incentivarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo;
 - b) aiuti, erogati direttamente o tramite enti creditizi, sotto forma di mutui agevolati destinati a finanziare una parte degli investimenti necessari per ottenere il riconoscimento e in quanto tali indicati nel piano di riconoscimento di cui al paragrafo 1, secondo comma.
3. Prima di concedere il prericonoscimento, lo Stato membro comunica alla Commissione le proprie intenzioni e le relative conseguenze finanziarie.

Capo II

Fondi di esercizio e programmi operativi

Articolo 7

Fondi di esercizio

1. Le organizzazioni di produttori possono costituire un fondo di esercizio. Il fondo è alimentato:
 - a) con contributi finanziari degli aderenti o dell'organizzazione stessa;
 - b) con un aiuto finanziario comunitario che può essere concesso alle organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo di esercizio.
2. Il fondo di esercizio è destinato a finanziare i programmi operativi approvati dagli Stati membri secondo il disposto dell'articolo 12.
3. Entro il 31 dicembre 2013 la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione del presente titolo con riguardo alle organizzazioni di produttori, ai fondi di esercizio e ai programmi operativi.

Articolo 8
Obiettivi dei programmi operativi

1. I programmi operativi perseguono uno o più degli obiettivi enunciati all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), oppure uno o più dei seguenti obiettivi:
- a) miglioramento della qualità dei prodotti;
 - b) incremento del loro valore commerciale;
 - c) promozione dei prodotti presso i consumatori;
 - d) creazione di linee di prodotti biologici;
 - e) promozione della produzione integrata o di altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
 - f) gestione delle crisi.

La gestione delle crisi consiste nell'evitare e nell'affrontare le crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli. In questo contesto, la gestione delle crisi comprende:

- a) ritiro dal mercato;
- b) raccolta prima della maturazione o mancata raccolta degli ortofrutticoli;
- c) promozione e comunicazione;
- d) iniziative di formazione;
- e) assicurazione del raccolto;
- f) sostegno a fronte delle spese amministrative per la costituzione di fondi comuni di investimento.

Le misure di gestione delle crisi possono totalizzare al massimo un terzo della spesa del programma operativo.

2. I programmi operativi comprendono azioni intese a promuovere il ricorso, da parte dei produttori aderenti, a tecniche rispettose dell'ambiente, sia in materia di pratiche colturali, sia per la gestione dei rifiuti.

Ai fini del primo comma, per "tecniche rispettose dell'ambiente" si intendono, in particolare, le tecniche che contribuiscono a realizzare i seguenti obiettivi:

- a) ricorso a pratiche colturali che riducono gli effetti inquinanti dell'agricoltura;
- b) estensivizzazione agricola benefica per l'ambiente;
- c) forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e il miglioramento dell'ambiente, dello spazio naturale, del paesaggio, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica.

3. Gli investimenti che accrescono la pressione ambientale saranno autorizzati soltanto qualora siano state predisposte idonee difese per proteggere l'ambiente da tali pressioni.

4. I programmi operativi comprendono azioni intese a promuovere il consumo di ortofrutticoli tra i giovani consumatori a livello locale, regionale o nazionale.

Articolo 9

Aiuto finanziario comunitario

1. L'aiuto finanziario comunitario è pari all'importo dei contributi finanziari effettivamente versati dai produttori aderenti, nel limite del 50% della spesa effettivamente sostenuta.

L'aiuto finanziario comunitario è limitato al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori.

2. La percentuale di cui al paragrafo 1, primo comma, è portata al 60% se il programma operativo o parte di esso soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

- a) è presentato da più organizzazioni di produttori della Comunità che partecipano in Stati membri diversi ad azioni transnazionali;
- b) è presentato da una o più organizzazioni di produttori che partecipano ad azioni svolte a livello interprofessionale;
- c) riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio¹⁸;
- d) è presentato da un'organizzazione di produttori di uno degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità nel 2004 o successivamente, per azioni da realizzarsi entro la fine del 2013;
- e) è il primo programma operativo presentato da un'organizzazione di produttori riconosciuta che si è fusa con un'altra organizzazione di produttori riconosciuta o con un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciute, purché nessuno dei produttori aderenti abbia precedentemente fatto parte di un'organizzazione di produttori cui si applica il presente comma;
- f) è presentato da un'organizzazione di produttori di uno Stato membro in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20% della produzione ortofrutticola;
- g) è presentato da un'organizzazione di produttori di una delle regioni ultraperiferiche della Comunità.

3. La percentuale di cui al paragrafo 1, primo comma, è portata al 100% in caso di ritiri dal mercato di ortofrutticoli in quantità non superiore al 5% della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:

- a) distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a ciò autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza;

¹⁸

GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

- b) distribuzione gratuita ad istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica e colonie di vacanze, nonché ad ospedali e ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari affinché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati dalle collettività di cui trattasi.

Articolo 10

Aiuto finanziario nazionale

1. Nelle regioni della Comunità in cui il livello di organizzazione dei produttori è particolarmente scarso, gli Stati membri possono essere autorizzati, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale pari ad un massimo della metà dei contributi finanziari dei produttori. Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio.

Nelle regioni degli Stati membri in cui meno del 15% della produzione ortofrutticola è commercializzato da organizzazioni di produttori e in cui la produzione di ortofrutti rappresenta almeno il 15% della produzione agricola totale, l'aiuto di cui al precedente comma può essere parzialmente rimborsato dalla Comunità, su richiesta dello Stato membro interessato.

2. All'aiuto finanziario nazionale autorizzato dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1 non si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

Articolo 11

Pianificazione dei programmi operativi

1. Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale per l'elaborazione di capitoli d'oneri relativi alle misure di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma. Detta disciplina prescrive, in particolare, che a tali misure deve essere destinato almeno il 20% della spesa totale del programma operativo.

Gli Stati membri trasmettono il progetto di disciplina alla Commissione, che può chiederne la modifica entro tre mesi qualora constati che il progetto non permette di conseguire gli obiettivi enunciati dall'articolo 174 del trattato e dal quinto programma comunitario di politica e d'azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile. Anche i singoli investimenti sostenuti dai programmi operativi devono essere compatibili con i suddetti obiettivi.

2. Gli Stati membri elaborano una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. Tale strategia dovrebbe comprendere i seguenti elementi:
 - a) analisi *ex ante*;
 - b) obiettivi e strumenti dei programmi operativi, indicatori di rendimento;
 - c) valutazione dei programmi operativi;
 - d) obblighi di relazione e rendicontazione a carico delle organizzazioni di produttori.

Nella strategia dovrebbe essere incorporata anche la disciplina nazionale di cui al paragrafo 1.

Articolo 12

Approvazione dei programmi operativi

1. I progetti di programmi operativi sono presentati all'autorità nazionale competente, che li approva o li respinge o ne chiede la modifica in conformità alle disposizioni del presente capo.
2. Entro la fine di ogni anno, le organizzazioni di produttori comunicano allo Stato membro l'importo indicativo del fondo di esercizio previsto per l'anno successivo e presentano opportune giustificazioni basate sulle previsioni del programma operativo, sulle spese dell'anno in corso ed eventualmente degli anni precedenti, nonché, se necessario, sulle stime della produzione per l'anno successivo. Lo Stato membro notifica all'organizzazione di produttori, anteriormente al 1° gennaio dell'anno successivo, l'importo indicativo dell'aiuto finanziario, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 9.

L'aiuto finanziario comunitario è erogato in funzione delle spese sostenute per le azioni previste dal programma operativo. Per le stesse azioni possono essere versati degli anticipi, previo deposito di garanzia o cauzione.

All'inizio di ogni anno e non oltre il 31 gennaio, l'organizzazione di produttori comunica allo Stato membro l'importo definitivo delle spese dell'anno precedente, corredato dei documenti giustificativi necessari per ricevere il saldo dell'aiuto finanziario comunitario.

3. I programmi operativi e il loro finanziamento da parte dei produttori e delle organizzazioni di produttori, da un lato, e mediante fondi comunitari, dall'altro, hanno una durata minima di tre anni e massima di cinque anni.

Capo III

Estensione delle regole ai produttori di una circoscrizione economica

Articolo 13

Estensione delle regole

1. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori operante in una determinata circoscrizione economica sia considerata, per un dato prodotto, rappresentativa della produzione e dei produttori di tale circoscrizione, lo Stato membro interessato può, su richiesta di questa organizzazione, rendere obbligatorie per i produttori stabiliti nella circoscrizione e non aderenti all'organizzazione in questione:
 - a) le regole di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a);
 - b) le regole adottate dall'organizzazione di produttori in materia di ritiro.

Il primo comma si applica a condizione che queste regole:

- a) siano applicate da almeno una campagna di commercializzazione,
 - b) figurino nell'elenco tassativo di cui all'allegato I,
 - c) siano rese obbligatorie per un massimo di tre campagne di commercializzazione.
2. Ai fini del presente capo, per "circoscrizione economica" si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.
- Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle circoscrizioni economiche.
- Entro un mese dalla comunicazione, la Commissione approva l'elenco o decide, previa consultazione dello Stato membro interessato, le modifiche che questi deve apportarvi. La Commissione pubblica l'elenco approvato nei modi che essa giudica opportuni.
3. Un'organizzazione di produttori è considerata rappresentativa ai sensi del paragrafo 1 qualora raggruppi almeno il 50% dei produttori della circoscrizione economica in cui opera e totalizzi almeno il 60% della produzione di tale circoscrizione.
4. Le regole rese obbligatorie per tutti i produttori di una determinata circoscrizione economica:
- a) non devono arrecare pregiudizio agli altri produttori dello Stato membro o della Comunità;
 - b) non si applicano, salvo se espressamente previsto, ai prodotti consegnati per la trasformazione in forza di un contratto stipulato prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, ad eccezione delle regole di conoscenza della produzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a);
 - c) non devono essere in contrasto con la vigente normativa comunitaria e nazionale.
5. Le regole non possono essere rese obbligatorie per i produttori di prodotti biologici di cui al regolamento (CE) n. 2092/91, salvo qualora tale estensione sia approvata da almeno il 50% dei produttori in questione della circoscrizione economica in cui opera l'organizzazione di produttori e quest'ultima totalizzi almeno il 60% della produzione biologica di detta circoscrizione.

Articolo 14

Notifica e revoca dell'estensione

1. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le regole da essi rese obbligatorie per l'insieme dei produttori di una determinata circoscrizione economica ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1. La Commissione pubblica tali regole nei modi che essa giudica opportuni.

2. La Commissione dispone che lo Stato membro revochi l'estensione delle regole da esso decisa:
- a) qualora constati che l'estensione elimina la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno o lede la libertà degli scambi o compromette gli obiettivi dell'articolo 33 del trattato;
 - b) qualora accerti che l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata di cui è stata decisa l'estensione; la decisione della Commissione in merito a tale accordo, decisione o pratica concordata si applica soltanto a decorrere dalla data dell'accertamento;
 - c) qualora constati, previe verifiche, che non sono state rispettate le disposizioni del presente capo.

Articolo 15

Contributi finanziari dei produttori non aderenti

Ove si applichi l'articolo 13, paragrafo 1, lo Stato membro interessato può decidere, dopo aver esaminato i documenti giustificativi presentati, che i produttori non aderenti siano tenuti a versare all'organizzazione la quota dei contributi finanziari pagati dai produttori aderenti destinata a coprire:

- a) le spese amministrative occasionate dall'applicazione delle regole di cui all'articolo 13, paragrafo 1;
- b) le spese relative alle attività di ricerca, di studio del mercato e di promozione delle vendite svolte dall'organizzazione o dall'associazione a beneficio dell'insieme dei produttori della circoscrizione.

TITOLO IV

Organizzazioni e accordi interprofessionali

Capo I

Definizione e riconoscimento

Articolo 16

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per "organizzazione interprofessionale" si intende qualsiasi persona giuridica che:

- a) è composta di rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione o il commercio o la trasformazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96;
- b) è costituita per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o associazioni che la compongono;
- c) svolge, in una o più regioni della Comunità, alcune delle attività seguenti, nel rispetto degli interessi dei consumatori:

- i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
 - ii) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato degli ortofrutticoli, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;
 - iii) redigere contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;
 - iv) valorizzare meglio gli ortofrutticoli;
 - v) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell'ambiente;
 - vi) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione, nonché a garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque;
 - vii) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti;
 - viii) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;
 - ix) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
 - x) definire, per quanto riguarda le norme di produzione e di commercializzazione di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato I, criteri più restrittivi rispetto alle normative comunitarie o nazionali;
- d) è stata riconosciuta dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 17.

Articolo 17 **Riconoscimento**

1. Se le loro strutture lo giustificano, gli Stati membri possono riconoscere quali organizzazioni interprofessionali ai sensi del presente regolamento le organizzazioni stabilite sul loro territorio che ne facciano richiesta, a condizione che:
- a) esercitino la loro attività in una o più regioni di detto territorio;
 - b) rappresentino una parte significativa della produzione o del commercio o della trasformazione di ortofrutticoli e di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nella regione o nelle regioni di cui trattasi e, qualora operino in più regioni, dimostrino di possedere una rappresentatività minima, per ciascuno dei comparti raggruppati, in ognuna delle regioni interessate;
 - c) svolgano varie attività fra quelle menzionate all'articolo 16, lettera c);
 - d) non esercitino, come tali, né la produzione né la trasformazione né la commercializzazione di ortofrutticoli e di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;
 - e) non svolgano le attività di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

2. Prima di concedere il riconoscimento, gli Stati membri notificano alla Commissione le organizzazioni interprofessionali che ne hanno fatto richiesta, fornendo tutte le informazioni utili sulla loro rappresentatività e sulle loro varie attività, nonché tutti gli altri elementi di valutazione necessari.

La Commissione può opporsi al riconoscimento entro due mesi dalla notifica.

3. Gli Stati membri:

- a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutti i pertinenti documenti giustificativi;
- b) effettuano controlli a intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni interprofessionali, delle condizioni per il riconoscimento, comminano le sanzioni da applicare alle organizzazioni medesime in caso di irregolarità o di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e decidono, se necessario, la revoca del riconoscimento;
- c) revocano il riconoscimento se:
 - i) non ricorrono più le condizioni previste dal presente capo per il riconoscimento;
 - ii) l'organizzazione interprofessionale contravviene a uno dei divieti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, ferme restando le altre eventuali sanzioni in cui potrebbe peraltro incorrere a norma della legislazione nazionale;
 - iii) l'organizzazione interprofessionale non osserva l'obbligo di notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2;
- d) comunicano alla Commissione, entro due mesi, le decisioni di concessione, diniego o revoca del riconoscimento.

4. Le modalità e la frequenza con cui gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle attività delle organizzazioni interprofessionali sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.

La Commissione può, a seguito di controlli effettuati, chiedere agli Stati membri di revocare il riconoscimento.

5. Il riconoscimento equivale ad una autorizzazione a svolgere le attività di cui all'articolo 16, lettera c), alle condizioni previste dal presente regolamento.
6. La Commissione pubblica, nei modi che essa giudica opportuni, un elenco delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, indicandone il settore economico o la zona di attività, nonché le azioni intraprese ai sensi dell'articolo 19. Sono pubblicate anche le revoche del riconoscimento.

Capo II

Regole di concorrenza

Articolo 18

Applicazione delle regole di concorrenza

1. In deroga all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio¹⁹, l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, finalizzati alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 16, lettera c) del presente regolamento.
2. Il paragrafo 1 si applica soltanto a condizione che:
 - a) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate siano stati notificati alla Commissione;
 - b) entro i due mesi successivi alla ricezione di tutte le informazioni richieste, la Commissione non abbia accertato l'incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa comunitaria.

Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate non possono essere applicati prima della scadenza del termine indicato al primo comma, lettera b).
3. Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa comunitaria gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:
 - a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno della Comunità;
 - b) possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati;
 - c) possono creare distorsioni di concorrenza che non siano indispensabili per realizzare gli obiettivi della politica agricola comune perseguiti dall'organizzazione interprofessionale;
 - d) comportano la fissazione dei prezzi, a prescindere dalle misure adottate dalle organizzazioni interprofessionali in applicazione di specifiche disposizioni della normativa comunitaria;
 - e) possono creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
4. Se, alla scadenza del termine di due mesi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), la Commissione constata che non sussistono le condizioni per l'applicazione del paragrafo 1, essa adotta una decisione con cui si dichiara che l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione.

¹⁹ GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7.

La suddetta decisione della Commissione si applica a decorrere dalla data di notifica della stessa all'organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest'ultima abbia fornito informazioni errate o abbia abusato della deroga prevista al paragrafo 1.

5. In caso di accordi pluriennali, la notifica preventiva per il primo anno resta valida per gli anni successivi dell'accordo. In questo caso, tuttavia, la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, emettere in qualsiasi momento una dichiarazione di incompatibilità.

Capo III

Estensione delle regole

Articolo 19

Estensione delle regole

1. Qualora un'organizzazione interprofessionale operante in una o più regioni determinate di uno Stato membro sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito di quest'ultima siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella regione o nelle regioni di cui trattasi e non aderenti alla suddetta organizzazione.
2. Un'organizzazione interprofessionale è considerata rappresentativa ai sensi del paragrafo 1 qualora rappresenti almeno due terzi della produzione o del commercio o della trasformazione del prodotto o dei prodotti in questione nella regione o nelle regioni interessate di uno Stato membro. Qualora la richiesta di estensione delle regole agli altri operatori riguardi più regioni, l'organizzazione interprofessionale deve comprovare una rappresentatività minima per ciascuno dei comparti raggruppati e in ognuna delle regioni interessate.
3. Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione:
 - a) devono vertere su uno dei seguenti aspetti:
 - i) conoscenza della produzione e del mercato,
 - ii) regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa comunitaria o nazionale,
 - iii) stesura di contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria,
 - iv) regole di commercializzazione,
 - v) regole di tutela ambientale,
 - vi) azioni di promozione e di valorizzazione dei prodotti,
 - vii) azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni d'origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;
 - b) devono essere applicate da almeno una campagna di commercializzazione;

- c) possono essere rese obbligatorie per un massimo di tre campagne di commercializzazione;
- d) non devono arrecare pregiudizio agli altri operatori dello Stato membro o della Comunità.

Le regole di cui al primo comma, lettera a), punti ii), iv) e v), non devono essere diverse da quelle elencate nell'allegato I. Le regole di cui alla lettera a), punto ii) non si applicano ai prodotti ottenuti fuori della regione o delle regioni determinate di cui al paragrafo 1.

Articolo 20

Notifica e revoca dell'estensione

1. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le regole da essi rese obbligatorie per tutti gli operatori di una o più regioni determinate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1. La Commissione pubblica tali regole nei modi che essa giudica opportuni.
2. Prima di procedere alla pubblicazione delle regole, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 di qualsiasi notifica relativa all'estensione di accordi interprofessionali.

La Commissione dispone che lo Stato membro revochi l'estensione delle regole da esso decisa nei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 21

Contributi finanziari dei non aderenti

In caso di estensione delle regole per uno o più prodotti e qualora una o più delle azioni di cui all'articolo 19, paragrafo 3, primo comma, lettera a), svolte da un'organizzazione interprofessionale riconosciuta siano di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono legate al prodotto o ai prodotti in questione, lo Stato membro che ha accordato il riconoscimento può decidere che i singoli operatori o le associazioni non aderenti all'organizzazione che fruiscono di dette azioni siano tenuti a corrispondere all'organizzazione la totalità o una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nella misura in cui siano destinati a coprire le spese direttamente occasionate dall'esecuzione delle azioni di cui trattasi.

TITOLO V

Scambi con i paesi terzi

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 22

Principi generali

Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata a norma dello stesso, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

- a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;
- b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 23

Nomenclatura combinata

Per la classificazione dei prodotti contemplati dal presente titolo si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di applicazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

Capo II

Importazioni

SEZIONE I

TITOLI DI IMPORTAZIONE

Articolo 24

Regime facoltativo dei titoli di importazione

La Commissione può decidere di assoggettare le importazioni nella Comunità di uno o più prodotti contemplati dal presente regolamento alla presentazione di un titolo d'importazione.

Articolo 25

Rilascio dei titoli

I titoli di importazione sono rilasciati dagli Stati membri a chiunque ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo di stabilimento nella Comunità, salvo disposizione contraria contenuta in un regolamento del Consiglio o in un accordo concluso ai sensi dell'articolo 133 o dell'articolo 300 del trattato e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione della sezione III.

Articolo 26

Validità

Il titolo di importazione è valido in tutta la Comunità.

Articolo 27

Cauzione

1. Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'importazione dei prodotti nel corso del periodo di validità del titolo.
2. Salvo casi di forza maggiore, se entro il periodo di validità del titolo l'importazione non è effettuata o è effettuata solo parzialmente, la cauzione viene incamerata in tutto o in parte.

Articolo 28

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione della presente sezione, compresa la durata di validità dei titoli, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.

SEZIONE II

DAZI ALL'IMPORTAZIONE E REGIME DEL PREZZO DI ENTRATA

Articolo 29

Dazi all'importazione

Salvo disposizione contraria della presente sezione, ai prodotti contemplati dal presente regolamento si applicano le aliquote dei dazi all'importazione della tariffa doganale comune.

Articolo 30

Regime del prezzo di entrata

1. Qualora l'applicazione del dazio della tariffa doganale comune dipenda dal prezzo di entrata della partita importata, la reale entità di tale prezzo è verificata alla stregua di un valore all'importazione forfettario, calcolato dalla Commissione per ciascun prodotto e per ciascuna origine in base alla media ponderata dei prezzi del prodotto in questione sui mercati d'importazione rappresentativi degli Stati membri o, se necessario, su altri mercati.

Tuttavia, per la verifica del prezzo di entrata di prodotti importati essenzialmente a fini di trasformazione, possono essere adottate disposizioni specifiche secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.

2. Se il prezzo di entrata dichiarato della partita in questione è superiore al valore all'importazione forfettario, maggiorato di un margine stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 ma non superiore al 10% del valore forfettario, è necessario costituire una cauzione pari al dazio all'importazione determinato in base al valore all'importazione forfettario.

3. Se il prezzo di entrata della partita in questione non è dichiarato al momento dello sdoganamento, l'applicazione del dazio della tariffa doganale comune dipende dal valore all'importazione forfettario o dall'applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale, con modalità da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.
4. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.

Articolo 31

Dazio addizionale all'importazione

1. Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario imputabili alle importazioni di uno o più prodotti contemplati dal presente regolamento, a tali importazioni si applica un dazio addizionale, con l'aliquota di cui agli articoli 29 e 30, qualora:
 - a) le importazioni siano effettuate ad un prezzo inferiore a quello comunicato dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio ("prezzo soglia"); oppure
 - b) il volume delle importazioni in un dato anno superi un determinato quantitativo ("quantitativo soglia").

Il quantitativo soglia è determinato in base alle possibilità di accesso al mercato intese come importazioni, in percentuale del corrispondente consumo interno nei tre anni precedenti.

2. Il dazio addizionale all'importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato comunitario o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i prezzi all'importazione sono determinati in base ai prezzi cif all'importazione della partita considerata.

I prezzi cif all'importazione sono verificati rispetto ai prezzi rappresentativi del prodotto sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione dello stesso prodotto.
4. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96. Tali modalità precisano in particolare:
 - a) i prodotti ai quali sono applicati i dazi addizionali all'importazione;
 - b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

SEZIONE III

GESTIONE DEI CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE

Articolo 32

Contingenti tariffari

1. I contingenti tariffari per l'importazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato o di qualsiasi altro atto legislativo del Consiglio, sono aperti e gestiti dalla Commissione con modalità da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.
2. I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:
 - a) un metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito");
 - b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande (metodo dell'esame simultaneo);
 - c) un metodo basato sulla considerazione delle correnti commerciali tradizionali (metodo detto "produttori tradizionali/nuovi arrivati").
3. I metodi di gestione adottati tengono conto, se del caso, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio.

Articolo 33

Apertura dei contingenti tariffari

La Commissione stabilisce i contingenti tariffari annuali, se necessario opportunamente scaglionati nell'arco dell'anno, e il metodo di gestione da applicare, secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.

Le modalità di applicazione della presente sezione sono adottate secondo la stessa procedura e riguardano in particolare:

- a) garanzie circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;
- b) il riconoscimento del documento atto a verificare le garanzie di cui alla lettera a);
- c) le condizioni per il rilascio e la durata di validità dei titoli di importazione.

SEZIONE IV
MISURE DI SALVAGUARDIA E SOSPENSIONE
DEL REGIME DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO

Articolo 34
Misure di salvaguardia

Salvo disposizione contraria contenuta nel presente regolamento, in altri atti del Consiglio o in accordi internazionali conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, la Commissione può adottare misure di salvaguardia contro le importazioni nella Comunità, conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 519/94²⁰ e (CE) n. 3285/94²¹ del Consiglio.

Articolo 35
Sospensione del regime di perfezionamento attivo

Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, il ricorso al regime di perfezionamento attivo può essere totalmente o parzialmente vietato per i prodotti contemplati dal presente regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.

Capo III
Esportazioni

SEZIONE I
TITOLI DI ESPORTAZIONE

Articolo 36
Regime facoltativo dei titoli di esportazione

1. La Commissione può decidere di assoggettare le esportazioni dalla Comunità dei prodotti contemplati dal presente regolamento alla presentazione di un titolo d'importazione.
2. Gli articoli 25, 26 e 27 si applicano per analogia.
3. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2, compresa la durata di validità dei titoli, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.

²⁰ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

²¹ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.

SEZIONE II

SOSPENSIONE DEL REGIME DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO

Articolo 37

Sospensione del regime di perfezionamento passivo

Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, il ricorso al regime di perfezionamento passivo può essere totalmente o parzialmente vietato per i prodotti contemplati dal presente regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.

TITOLO VI

Disposizioni attuative, modificative e finali

Capo I

Disposizioni attuative

Articolo 38

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente regolamento possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.

Tali modalità possono comprendere, in particolare:

- a) modalità di applicazione del titolo II, concernenti in particolare:
 - i) le norme di commercializzazione di cui all'articolo 2;
 - ii) l'eventuale disciplina secondo cui i prodotti che formano oggetto di norme di commercializzazione possono essere commercializzati nella Comunità soltanto in ottemperanza a tali norme;
 - iii) le deroghe alle norme di commercializzazione;
 - iv) le indicazioni richieste dalle norme di commercializzazione;
 - v) l'applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti importati nella Comunità e a quelli esportati dalla Comunità;
- b) modalità di applicazione del titolo III, concernenti in particolare:
 - i) le condizioni per la delega di competenze da parte delle organizzazioni di produttori alle loro filiali;
 - ii) il tasso e le modalità di cofinanziamento delle misure di cui all'articolo 6 e all'articolo 10, paragrafo 1;
- c) modalità di applicazione del titolo IV;
- d) disposizioni relative ai controlli fisici e amministrativi che gli Stati membri sono tenuti ad effettuare per verificare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento;

- e) la disciplina per l'irrogazione di sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento; le sanzioni saranno proporzionate alla gravità, alla portata, alla persistenza e alla frequenza dell'inadempienza constatata;
- f) disposizioni sulla ripetizione dell'indebito;
- g) le modalità secondo cui gli Stati membri devono riferire alla Commissione in merito ai controlli effettuati e ai relativi risultati;
- h) modalità di applicazione del titolo V, comprese le disposizioni espressamente menzionate nello stesso titolo;
- i) modalità intese ad agevolare la transizione dalla disciplina di cui ai regolamenti (CE) nn. 2200/96, 2201/96 e 2202/96 a quella istituita dal presente regolamento.

Capo II

Modifiche, abrogazioni e disposizioni finali

Articolo 39 **Aiuti di Stato**

Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio delle patate, fresche o refrigerate, del codice NC 0701.

Articolo 40 **Modifiche del regolamento (CE) n. 2200/96**

Il regolamento (CE) n. 2200/96 è così modificato:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 2, la tabella è sostituita dalla seguente:

"Codice NC	Designazione delle merci
0702 00 00	Pomodori freschi o refrigerati
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>), fresche o refrigerate
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
ex 0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 e 0709 90 60
ex 0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola di cui alla sottovoce 0802 90 20
0803 00 11	Banane fresche da cuocere
ex 0803 00 90	Banane essiccate da cuocere
0804 20 10	Fichi, freschi

0804 30 00	Ananassi
0804 40	Avocadi
0804 50 00	Guaiave, manghi e mangostani
0805	Agrumi, freschi o secchi
0806 10 10	Uve da tavola, fresche
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi
0808	Mele, pere e cotogne, fresche
0809	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche
0810	Altre frutta fresche
0813 50 31 0813 50 39	Miscugli formati esclusivamente da frutta a guscio secche delle voci 0801 e 0802
ex 0910 40	Timo, fresco o refrigerato
ex 1211 90 85	Basilico, melissa, menta, origano – maggiorana selvatica (<i>origanum vulgare</i>), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati
1212 10 10	Carrube”

2) I titoli I, II, III, IV, V e VI sono soppressi.

3) L’articolo 44 è sostituito dal seguente:

“Articolo 44

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano i dati necessari ai fini dell’applicazione del presente regolamento e del regolamento (CE) n. [...] * del Consiglio, a fini di monitoraggio e di analisi del mercato, nonché ai fini del rispetto degli impegni internazionali relativi ai prodotti contemplati dai suddetti regolamenti.

* GU L [il presente regolamento, il cui numero sarà inserito dall’UPUCE al momento della pubblicazione].”

4) L’articolo 46 è sostituito dal seguente:

“Articolo 46

1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione per gli ortofrutticoli (in seguito denominato “il comitato”).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.”

5) L’articolo 47 è soppresso.

- 6) L'articolo 48 è sostituito dal seguente:

“Articolo 48

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Esse possono comprendere disposizioni intese a determinare quali siano i dati necessari ai fini dell'articolo 44 e a definirne la forma, il contenuto, i tempi e le scadenze, nonché le modalità di trasmissione o di notifica di dati e documenti.”

- 7) Gli articoli 49, 50 e 51 sono soppressi.

- 8) L'articolo 52 è sostituito dal seguente:

“Articolo 52

Le spese sostenute a titolo del presente regolamento e del regolamento (CE) n. [...] si considerano interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio*.

* GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.”

- 9) Gli articoli 55, 56 e 57 sono soppressi.

- 10) Gli allegati da I a V sono soppressi.

Articolo 41

Modifiche del regolamento (CE) n. 2201/96

Il regolamento (CE) n. 2201/96 è così modificato:

- 1) I titoli I e II sono soppressi.
- 2) Gli articoli 24 e 25 sono soppressi.
- 3) Gli articoli 26 e 27 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 26

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.

Esse possono comprendere disposizioni intese a determinare quali siano i dati necessari ai fini dell'articolo 27 e a definirne la forma, il contenuto, i tempi e le scadenze, nonché le modalità di trasmissione o di notifica di dati e documenti.

Articolo 27

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano i dati necessari ai fini dell'applicazione del presente regolamento e del regolamento (CE) n. [...] del Consiglio, a fini di monitoraggio e di analisi del mercato, nonché ai fini del rispetto degli impegni internazionali relativi ai prodotti contemplati dai suddetti regolamenti.

* GU L [il presente regolamento, il cui numero sarà inserito dall'UPUCE al momento della pubblicazione].”

- 4) Gli articoli da 29 a 32 sono soppressi.
- 5) Gli allegati I, II e III sono soppressi.

Articolo 42

Modifiche del regolamento (CE) n. 2826/2000

Il regolamento (CE) n. 2826/2000 è così modificato:

- 1) All'articolo 5, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:
“Per quanto riguarda la promozione degli ortofrutticoli freschi, il principale gruppo bersaglio è costituito dai minori di 18 anni.”
- 2) All'articolo 9, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
“La percentuale di cui al primo comma è portata al 60% qualora la promozione degli ortofrutticoli sia rivolta ai minori di 18 anni.”

Articolo 43

Modifiche del regolamento (CE) n. 1782/2003

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è così modificato:

- 1) All'articolo 33, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell'allegato VI, oppure, per quanto riguarda l'olio d'oliva, nelle campagne di commercializzazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, secondo comma, o, per quanto riguarda la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, abbiano beneficiato del sostegno di mercato nel periodo rappresentativo di cui all'allegato VII, punto K, o, per quanto riguarda le banane, abbiano fruito di un aiuto compensativo per la perdita di reddito nel periodo rappresentativo di cui all'allegato VII, punto L, o, per quanto riguarda gli ortofrutticoli, abbiano prodotto ortofrutticoli nel periodo rappresentativo fissato dagli Stati membri per i prodotti in questione ai sensi dell'allegato VII, punto M;”
- 2) All'articolo 37, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
“Per gli ortofrutticoli l'importo di riferimento è calcolato e adeguato in conformità dell'allegato VII, punto M.”
- 3) All'articolo 40, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
“2. Se il caso di forza maggiore o le circostanze eccezionali interessano l'intero periodo di riferimento, lo Stato membro calcola l'importo di riferimento sulla base del periodo 1997–1999.

Per quanto riguarda la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, l'importo di riferimento è calcolato sulla base della campagna di commercializzazione più vicina all'inizio del periodo rappresentativo scelto in conformità dell'allegato VII, punto K. Per quanto riguarda le banane, l'importo di riferimento è calcolato sulla base della campagna di commercializzazione più vicina all'inizio del periodo rappresentativo scelto in conformità dell'allegato VII, punto L. Per quanto riguarda gli ortofrutticoli, l'importo di riferimento è calcolato sulla base della campagna di commercializzazione più vicina all'inizio del periodo rappresentativo scelto in conformità dell'allegato VII, punto M. in questi casi, il paragrafo 1 si applica *mutatis mutandis*.”

4) All'articolo 43, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- “a) nel caso degli aiuti per la fecola di patate, i foraggi essiccati, le sementi, gli oliveti e il tabacco, di cui all'allegato VII, il numero di ettari la cui produzione ha fruito dell'aiuto durante il periodo di riferimento, calcolato in base all'allegato VII, punti B, D, F, H e I;
- a *bis*) nel caso della barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, il numero di ettari calcolato in conformità dell'allegato VII, punto K, punto 4;
- a *ter*) nel caso delle banane, il numero di ettari calcolato in conformità dell'allegato VII, punto L;
- a *quater*) nel caso degli ortofrutticoli, il numero di ettari calcolato in conformità dell'allegato VII, punto M;”

5) All'articolo 44, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Per “ettari ammissibili” si intendono anche:

- a) le superfici coltivate a luppolo o soggette all'obbligo di ritiro temporaneo dalla produzione;
- b) le superfici a oliveto;
- c) le superfici coltivate a banane;
- d) le superfici investite a colture permanenti di ortofrutticoli.”

6) L'articolo 51 è sostituito dal seguente:

“Articolo 51
Uso agricolo del suolo

Gli agricoltori possono utilizzare le parcelle dichiarate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, per qualsiasi attività agricola, ad eccezione delle colture permanenti. Tuttavia, gli agricoltori possono utilizzare le parcelle per le seguenti colture permanenti:

- a) luppolo,
- b) oliveti,

- c) banane,
- d) colture permanenti di ortofrutticoli.”
- 7) L’articolo 60 è soppresso.
- 8) All’articolo 63, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

“Con riguardo all’inclusione nel regime di pagamento unico della componente relativa ai pagamenti per gli ortofrutticoli, gli Stati membri possono decidere entro il 1° aprile 2008 di applicare la deroga di cui al primo comma.”
- 9) L’articolo 71 octies è soppresso.
- 10) All’articolo 71 duodecies, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

“Tuttavia, con riguardo all’inclusione nel regime di pagamento unico della componente relativa ai pagamenti per gli ortofrutticoli, i nuovi Stati membri possono decidere, entro il 1° aprile 2008 o entro il 1° agosto dell’anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, di applicare la deroga di cui al primo comma.”
- 11) All’articolo 145, dopo la lettera d quater) è inserita la lettera seguente:

“d *quinquies*)modalità di applicazione relative all’inserimento dell’aiuto per gli ortofrutticoli nel regime di pagamento unico.”
- 12) L’articolo 155 è sostituito dal seguente:

“Articolo 155

Altre disposizioni transitorie

Possono essere adottate, secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, del presente regolamento, ulteriori disposizioni intese ad agevolare la transizione dalle misure previste nei regolamenti citati negli articoli 152 e 153 e nei regolamenti (CEE) n. 404/93, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2202/96 e (CE) n. 1260/2001 alle misure istituite dal presente regolamento, in particolare quelle relative all’applicazione degli articoli 4 e 5 e dell’allegato del regolamento (CE) n. 1259/1999 e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1251/1999, nonché dalle disposizioni relative ai piani di miglioramento previsti dal regolamento (CEE) n. 1035/72 a quelle di cui agli articoli da 83 a 87 del presente regolamento. I regolamenti e gli articoli citati negli articoli 152 e 153 continuano ad applicarsi ai fini della fissazione degli importi di riferimento di cui all’allegato VII.”

- 13) Gli allegati sono modificati in base all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 44

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2202/96 e la direttiva 2001/112/CE sono abrogati.

Articolo 45
Regimi di aiuto vigenti

I regimi di aiuto istituiti dai regolamenti (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 2202/96 ed aboliti dal presente regolamento continuano ad applicarsi a ciascuno dei prodotti considerati per la rispettiva campagna di commercializzazione 2007/2008.

Articolo 46
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

Elenco tassativo delle regole applicate dalle organizzazioni di produttori che possono essere estese ai produttori non aderenti a norma dell'articolo 13, paragrafo 1

1. Regole relative alla conoscenza della produzione
 - a) dichiarazione delle intenzioni di coltivazione, per prodotto ed eventualmente per varietà;
 - b) dichiarazione delle coltivazioni avviate;
 - c) dichiarazione delle superfici totali coltivate, ripartite per prodotto e possibilmente per varietà;
 - d) dichiarazione del previsto quantitativo e delle probabili date del raccolto, per prodotto e possibilmente per varietà;
 - e) dichiarazione periodica dei quantitativi raccolti e delle scorte disponibili, per varietà;
 - f) informazioni sulle capacità di magazzinaggio.
2. Regole di produzione
 - a) scelta delle sementi da utilizzare in funzione della prevista destinazione del prodotto (mercato dei prodotti freschi o trasformazione industriale);
 - b) diradamento dei frutteti.
3. Regole di commercializzazione
 - a) rispetto delle date previste per l'inizio del raccolto e scaglionamento della commercializzazione;
 - b) rispetto dei criteri minimi in materia di qualità e di calibro;
 - c) regole in materia di condizionamento, presentazione, imballaggio e marcatura nella prima fase di immissione sul mercato;
 - d) indicazione dell'origine del prodotto.
4. Regole di tutela dell'ambiente
 - a) regole relative all'impiego di concimi e fertilizzanti;
 - b) regole relative all'impiego di prodotti fitosanitari e agli altri metodi di difesa delle colture;
 - c) regole relative al tenore massimo di residui di prodotti fitosanitari o di fertilizzanti negli ortofrutticoli;
 - d) regole relative allo smaltimento dei sottoprodotti e dei materiali usati;
 - e) regole relative ai prodotti ritirati dal mercato.

ALLEGATO II

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono così modificati:

- 1) Nell'allegato I, la riga concernente le uve secche è soppressa.
- 2) L'allegato II è sostituito dal seguente:

“ALLEGATO II Massimali nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 2

(milioni di euro)

Stato membro	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Belgio	4.7	6.4	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1
Danimarca	7.7	10.3	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9
Germania	40.4	54.6	68.3	68.3	68.3	68.3	68.3	68.3
Greceia	45.4	61.1	76.4	79.7	79.7	79.7	79.7	79.7
Spagna	56.9	77.3	97.0	103.8	103.9	103.9	103.9	103.9
Francia	51.4	68.7	85.9	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0
Irlanda	15.3	20.5	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6
Italia	62.3	84.5	106.4	116.5	116.6	116.6	116.6	116.6
Lussemburgo	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Paesi Bassi	6.8	9.5	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
Austria	12.4	17.1	21.3	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4
Portogallo	10.8	14.6	18.2	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6
Finlandia	8.0	10.9	13.7	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8
Svezia	6.6	8.8	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
Regno Unito	17.7	23.6	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5

”

- 3) Nell'allegato V, le righe concernenti le uve secche, gli agrumi destinati alla trasformazione e i pomodori da trasformazione sono sopprese.
- 4) All'allegato VII è aggiunto il punto seguente:

“M. Ortofrutticoli

Gli Stati membri stabiliscono l'importo da inserire nell'importo di riferimento di ogni agricoltore in base a criteri oggettivi e non discriminatori, quali:

- l'entità del sostegno di mercato ricevuto dall'agricoltore, direttamente o indirettamente, per la sua produzione di ortofrutticoli;
- la superficie utilizzata per produrre ortofrutticoli;
- la quantità di ortofrutticoli prodotta,

in riferimento ad un periodo rappresentativo che può essere diverso per ciascun prodotto, comprendente una o più campagne di commercializzazione a

cominciare dalla campagna 2000/2001 o, per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità nel 2004 o successivamente, dalla campagna 2003/2004, fino alla campagna 2006/2007.

Gli Stati membri calcolano il numero di ettari applicabile, di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del presente regolamento, in base a criteri oggettivi e non discriminatori come le superfici di cui al primo comma, secondo trattino.

L'applicazione dei criteri di cui al presente punto può variare a seconda dei prodotti ortofrutticoli, ove ciò sia debitamente e oggettivamente giustificato.

Ai fini del presente regolamento, per "ortofrutticoli" si intendono i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96."

5) Gli allegati VIII e VIII bis sono sostituiti dai seguenti:

“ALLEGATO VIII
Massimali nazionali di cui all'articolo 41

(migliaia di euro)

Stato membro	2005	2006	2007	2008	2009	2010 and subsequent
Belgio	411 053	580 376	593 395	606 935	614 179	611 805
Danimarca	943 369	1 015 479	1 021 296	1 027 278	1 030 478	1 030 478
Germania	5 148 003	5 647 175	5 695 607	5 744 240	5 770 254	5 774 254
Grecia	838 289	2 143 603	2 171 217	2 362 198	2 364 613	2 175 282
Spagna	3 266 092	4 635 365	4 649 913	4 830 954	4 838 536	4 840 413
Francia	7 199 000	8 236 045	8 282 938	8 382 272	8 407 555	8 415 555
Irlanda	1 260 142	1 335 311	1 337 919	1 340 752	1 342 268	1 340 521
Italia	2 539 000	3 791 893	3 813 520	4 151 330	4 163 175	4 184 720
Lussemburgo	33 414	36 602	37 051	37 051	37 051	37 051
Paesi Bassi	386 586	428 329	833 858	846 389	853 090	853 090
Austria	613 000	633 577	737 093	742 610	745 561	744 955
Portogallo	452 000	504 287	571 377	608 101	608 631	608 327
Finlandia	467 000	561 956	563 613	565 690	566 801	565 520
Svezia	637 388	670 917	755 045	760 281	763 082	763 082
Regno Unito	3 697 528	3 944 745	3 960 986	3 977 175	3 985 834	3 975 849

ALLEGATO VIII bis
Massimali nazionali di cui all'articolo 71 quater

(migliaia di euro)

Anno civile	Bulgaria	Repubblica ceca	Estonia	Cipro	Lettonia	Lituania	Ungheria	Malta	Romania	Polonia	Slovenia	Slovacchia
2005		228 800	23 400	8 900	33 900	92 000	350 800	670		724 600	35 800	97 700
2006		294 551	27 300	12 500	43 819	113 847	446 305	830		980 835	44 184	127 213
2007	200 384	377 919	40 400	17 660	60 764	154 912	540 286	1 640	441 930	1 263 706	58 958	161 362
2008	246 766	470 463	50 500	26 852	75 610	193 076	677 521	2 982	532 444	1 579 292	73 533	201 937
2009	287 399	559 622	60 500	31 292	90 016	230 560	807 366	3 392	623 399	1 877 107	87 840	240 014
2010	327 621	645 222	70 600	35 732	103 916	267 260	933 966	3 802	712 204	2 162 207	101 840	276 514
2011	407 865	730 922	80 700	40 172	117 816	303 960	1 060 666	4 212	889 814	2 447 207	115 840	313 114
2012	488 209	816 522	90 800	44 612	131 716	340 660	1 187 266	4 622	1 067 425	2 732 307	129 840	349 614
2013	568 553	902 222	100 900	49 052	145 616	377 360	1 313 966	5 032	1 245 035	3 017 407	143 940	386 214
2014	648 897	902 222	100 900	45 652	145 616	377 360	1 313 966	5 032	1 422 645	3 017 407	143 940	386 214
2015	729 241	902 222	100 900	45 652	145 616	377 360	1 313 966	5 032	1 600 256	3 017 407	143 940	386 214
2016 e seguenti	809 585	902 222	100 900	45 652	145 616	377 360	1 313 966	5 032	1 777 866	3 017 407	143 940	386 214

"

SCHEDA FINANZIARIA					
1. LINEA DI BILANCIO INTERESSATA: 05 02 08 – 05 03 02 29 – 05 02 10 01 – 05 03 01			STANZIAMENTI: 1 319,758 Mio EUR, 115 Mio EUR, 38 Mio EUR, e 30 196 Mio EUR		
2. TITOLO DEL PROVVEDIMENTO: Regolamento del Consiglio recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo e recante modifica di taluni regolamenti					
3. BASE GIURIDICA: Articoli 36 e 37 del trattato.					
4. OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO: Riforma del regime per il settore ortofrutticolo					
5. INCIDENZA FINANZIARIA		PERIODO DI 12 MESI (milioni di euro)	ESERCIZIO IN CORSO 2007 (milioni di euro)		ESERCIZIO SUCCESSIVO 2008 (milioni di euro)
5.0 SPESE – A CARICO DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) – DEI BILANCI NAZIONALI – DI ALTRI SETTORI		–	–		–40,6
5.1 ENTRATE – RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) – SUL PIANO NAZIONALE		–	–		–
		2009	2010	2011	2012
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA		+36,7	–5,8	+2,6	+12,6
5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA		–	–	–	–
5.2 METODO DI CALCOLO: Cfr. tabella allegata					
6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE					SÌ NO
6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE					SÌ NO
6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE					SÌ NO
6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI					SÌ NO
OSSERVAZIONI:					

ALLEGATO

Incidenza stimata della riforma del settore ortofrutticolo rispetto allo status quo

Status quo nel settore ortofrutticolo – in milioni di euro

Misure	B-2008	B-2009	B-2010	B-2011	B-2012	B-2013
Restituzioni all'esportazione	30	30	30	30	30	30
<i>Bulgaria e Romania</i>	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Ritiri dal mercato	32	32	32	32	32	32
Fondi di esercizio (1)	693	744	799	858	922	990
<i>Bulgaria e Romania</i>	3	5	7	8,5	10,2	12,2
Pomodori	329	329	329	329	329	329
<i>Bulgaria e Romania</i>	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Pesche – pere – prugne – fichi	76	76	76	76	76	76
<i>Bulgaria e Romania</i>	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Agrumi	241	241	241	241	241	241
Distribuzione gratuita	6	6	6	6	6	6
Prericonoscimento delle OP	15	15	15	15	15	15
Uve secche	115	115	115	115	115	115
Totale	1 548,8	1 601,8	1 658,8	1 719,3	1 785	1 855

Proposta di riforma del settore ortofrutticolo – in milioni di euro

Misure	B-2008	B-2009	B-2010	B-2011	B-2012	B-2013
Fondi di esercizio (1)	695,08	752,6	815,51	884,44	960,09	1 043,28
Distribuzione gratuita	8	8	8	8	8	8
Prericonoscimento delle OP	30	40	40	40	40	30
Regime di pagamento unico (2) (3) (4) (5)	769,1	831,865	783,465	783,465	783,465	783,465
Totale	1 502,2	1 632,5	1 647,0	1 715,9	1 791,6	1 864,7
Promozione (modifica del regolamento (CE) n. 2826/2000)	6	6	6	6	6	6
Incidenza della proposta	-40,6	36,7	-5,8	2,6	12,6	15,7

- (1) Ipotesi di incremento annuo delle spese:
- a livello base (status quo): +7,5% per tutti gli Stati membri;
 - per l'OCM riformata: +7,5% per gli Stati membri con sufficiente organizzazione dell'offerta e +20% per gli Stati membri con insufficiente organizzazione dell'offerta.
- (2) Regime precedente per B-2008 (campagna 2007/2008 prodotti trasformati)
- (3) Previsione degli importi residui della campagna 2007/2008 per alcuni prodotti trasformati (48,4 milioni di euro) + regime di pagamento unico per B-2009
- (4) Al netto della modulazione.
- (5) Sulla base della spesa del periodo 2003/2004 e del 2005 per l'UE-15 e dei quantitativi massimi garantiti x importo dell'aiuto per i nuovi Stati membri.